

Ip – 5

P – 0,10

Pr – 0,20

Gli edifici e le relative aree di pertinenza nei quali siano svolte, alla data di adozione del presente Piano, attività previste nella zona servizi, che siano munite di autorizzazione comunale, regionale o di altre autorità competenti, si intendono destinate a servizi ed in esse si applicano le norme di cui al successivo art. 22. Il Consiglio di Amministrazione, vista la documentazione attestante l’attività svolta, sentito il Comitato di cui al precedente Art.9 ed il Sindaco del Comune interessato, prende atto, su richiesta degli interessati o del Comune, della destinazione a servizi.

ART. 17

Zone industriali miste

Nelle zone industriali miste oltre a quanto previsto nel precedente Art.16 è consentita la realizzazione di edifici per lo svolgimento delle attività individuate con il colore corrispondente alla lettera “M”, nell’allegato “A”.

Gli indici da applicare sono i seguenti

Sm - 2000

Q – 50

H – 10,00

If – 4,00 mc/mq

Uf – 0,50 mq/mq

Df – 10,00 m

Dc – 5,00 m